

A cura di Redazione

Rapporto Bologna. Lo spirito del diritto di libertà religiosa. Modelli continentali a confronto (Bologna 8 settembre 2017)

(doi: 10.1440/89923)

Quaderni di diritto e politica ecclesiastica (ISSN 1122-0392)

Fascicolo 1, aprile 2018

Ente di afferenza:

()

Copyright © by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati.
Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it>

Licenza d'uso

L'articolo è messo a disposizione dell'utente in licenza per uso esclusivamente privato e personale, senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali. Salvo quanto espressamente previsto dalla licenza d'uso Rivisteweb, è fatto divieto di riprodurre, trasmettere, distribuire o altrimenti utilizzare l'articolo, per qualsiasi scopo o fine. Tutti i diritti sono riservati.

Rapporto Bologna. Lo spirito del diritto di libertà religiosa. Modelli continentali a confronto (Bologna, 8 settembre 2017)

*a cura della Redazione del Numero 1 di
«Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica»*

La Redazione del Numero 1 dei «Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica» torna ad occuparsi di libertà religiosa. Lo fa in una prospettiva più ampia, tanto sotto il profilo geopolitico, quanto sotto quello sostanziale. Quello che si propone è un percorso fra il pluralismo e la diversità dei differenti modelli continentali, che cerca di mettere in luce, più che i profili strettamente tecnico-normativi, lo «spirito» e l'idea di libertà religiosa maturati nei differenti contesti culturali. Contesti che, prima ancora d'essere realtà geografiche, costituiscono complessi sistemi di pensiero che in differente misura finiscono per condizionare il modo di concepire, rappresentare e, ovviamente, governare il fenomeno religioso.

Senza la pretesa di elaborare una «critica della ragion religiosa», il viaggio fra la *ratio* dei differenti sistemi normativi e i vari modi di concepire tale diritto consentono di coglierne tanto i punti di convergenza quanto quelli di aperto contrasto. Un diritto e una libertà, quella religiosa, sottoposti dunque a molteplici e diversificati *stress*.

Ripensata, soprattutto in Europa, la libertà religiosa è oggi in una fase di ridefinizione in chiave sia sostanziale sia formale. Lo testimoniano più segnali: intanto il fatto che essa sia declinata in modo molto più plurale che in passato, quindi che assuma in alcuni casi il ruolo di strumento per il riconoscimento selettivo di diritti, oppure si trasformi in custode più o meno arcigno del sistema separatista o sposando politiche ecclesiastiche più propense ad una linea di separatismo collaborativo, oppure optando per un decisionismo autoritario al fine di consentire una più forte marginalizzazione della dimensione religiosa all'interno della sfera pubblica. Eppure, nel contempo il diritto di libertà religiosa spesso agisce anche come forte causa scriminante, tanto da finire con il giustificare e legittimare comportamenti altrimenti illeciti. Ma la libertà religiosa sta divenendo anche altro: essa può infatti assumersi l'onere di supportare, alla luce del principio di sussidiarietà, le falle e le debolezze del moderno Stato sociale, o più semplicemente concorrere con quest'ultimo alla *governance*

di un convergente e condiviso bene comune, o, ancora, assumere il ruolo di strumento d'azione politica. Ne sono esempio gli Stati Uniti, dove il dibattito politico ha finito con il ricomprendere anche la posizione del ministro di culto in veste di censore delle politiche pubbliche, facendo così sorgere il dubbio sul fatto se tale diritto di critica e di «profezia» sia compatibile con le esenzioni, nel caso di specie fiscali, riconosciute alla comunità religiosa di cui è *leader* da parte dello stesso potere pubblico.

Vista in un'«ottica intercontinentale», e quindi in una prospettiva di globalizzazione, il diritto di libertà religiosa appare allora una mappa contraddittoria, non solo in ragione del vario, a volte inesistente, grado di tutela e di garanzia, ma altresì per le disomogeneità sistemiche in cui, dove riconosciuto, esso si trova ad operare; per il differente spirito con cui gli ordinamenti statuali interpretano e riconoscono tale libertà; per i modi diversificati in cui i diritti statuali si aprono alla normativa internazionale in materia e alla corrispettiva giurisprudenza. Si pensi poi allo stesso modo di concepire e interpretare tanto l'aggettivo «religioso», quanto il sostantivo «religione», oltreché per il differente modo attraverso cui la stessa norma fondamentale di natura divina viene interpretata e applicata all'interno di un stesso contesto geopolitico, a testimoniare come i differenti flussi interpretativi del diritto di libertà religiosa e di coscienza nei sistemi giuridici mutino, pur all'interno di una medesima e comune piattaforma giuridico-assiologica generale di valori e principi quale quella europea. Un laboratorio, dunque, dove il lemma «libertà religiosa» finisce sempre più per intrecciarsi e confondersi con la più generale categoria di «cultura», dilatandosi fino a ricomprendere la ancor più generale categoria della «coscienza» che finisce per coinvolgere non solo *Weltanschauung* teisticamente fondate, ma altresì modelli esistenziali del tutto privi della presenza di un dio, ma attenti e sensibili alla dimensione più vaga dello «spirituale».

La libertà religiosa, osservata viaggiando lungo le rotte intercontinentali è quella che accompagna anche le popolazioni che emigrano. Comunità di esseri umani in perenne spostamento con le proprie convinzioni, idee, divinità e tradizioni le quali spesso riscoprono, nella logica propria dei *born again*, la dimensione spirituale in contesti immigratori di forte secolarizzazione, e ritrovano nella religione la propria principale fonte di «rispetto», di «risorsa» e, non meno importante, di «rifugio». Le comunità di fede, e di riflesso il diritto di libertà religiosa, divengono pertanto per lo strumento attraverso il quale consentire la costituzione di una rete di protezione che funga al contempo da centro di protezione, da incubatore di crescita civile e dispensatore di senso. In generale, le organizzazioni religiose in terre di diaspora agiscono sempre più come fonti di assistenza sociale ed economica, aiutando a costruire reti di relazioni, soddisfacendo la domanda di appartenenza, ma nel contempo garantendo rispetto a favore della costruzione di un'immagine sociale

positiva dell'immigrato verso l'esterno aiutandolo a ritrovare l'onore negato nella società ricevente e soprattutto offrendo la possibilità di assumere ruoli di responsabilità e forme di riconoscimento sociale, altrimenti difficilmente accessibili attraverso i canali della società civile. La libertà religiosa collettiva diviene così il presupposto essenziale grazie al quale le comunità religiose si trasformano in risorse di capitale sociale in grado di migliorare la posizione delle persone, favorendo i processi di integrazione socio-culturale e dando sostegno alle organizzazioni e alle campagne di mobilitazione per i diritti degli immigrati. Veri luoghi di apprendimento alla partecipazione politica nelle società riceventi, le organizzazioni religiose, lasciate libere di esprimersi e agire, svolgono, a volte in forma contraddittoria, un'importante azione di *lobbying* nei confronti dei governi a favore dei paesi di origine dei singoli gruppi etnici, costruendo legami transnazionali, ponti di collegamento tra luoghi di origine e spazi d'insediamento in funzione di *membership card* per ottenere accreditamento e riconoscimento anche a livello internazionale.

Appare dunque evidente come la libertà religiosa abbia assunto un ruolo sempre più importante come variabile strategica dei percorsi democratici. In altri termini, la forma della democrazia e i diritti di partecipazione democratica nelle società contemporanee sono in misura sempre maggiore, nonostante il consolidato processo di secolarizzazione, almeno nello scacchiere occidentale, correlati allo spazio che le religioni hanno e avranno nella comunità politica e nella società civile.

